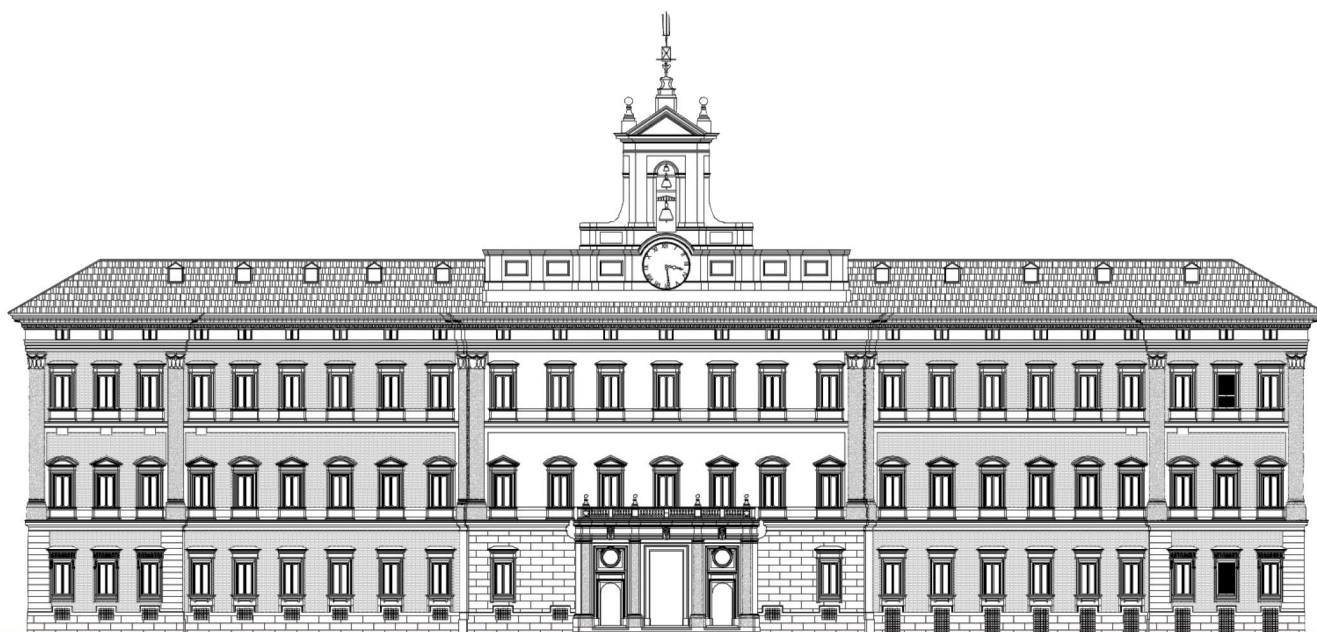




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2384

Delega al Governo per la riforma fiscale

N. 340 – 17 giugno 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2384

Delega al Governo per la riforma fiscale

N. 340 – 17 giugno 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1.....	- 3 -
MODIFICHE ALLA LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE.....	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2384
Titolo:	Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Matera (FDI)
Commissione competente:	VI (Finanze)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, composto di un unico articolo, apporta modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.

Il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla VI Commissione (Finanze).

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica e nel corso del suo esame in sede referente è stato modificato dalla Commissione Finanze per effetto dell'approvazione di un emendamento non corredato di relazione tecnica¹.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale

Normativa vigente: La legge n. 111 del 2023 ha conferito la delega al Governo per la riforma fiscale, individuando alcuni principi generali² cui il Governo deve attenersi: stimolo della crescita e della natalità, prevenzione e riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale attraverso la gestione efficiente dei dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, riduzione del carico fiscale, razionalizzazione e semplificazione

¹ Si tratta dell'emendamento 1.6 della relatrice, approvato nella seduta dell'11 giugno 2025.

² Di cui all'articolo 2 della legge n. 111 del 2023.

del sistema tributario, revisione degli adempimenti volta a ridurre l'onerosità per i contribuenti. Gli schemi dei decreti legislativi con cui la delega è attuata sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. In questo quadro, l'articolo 22, prevede un complesso meccanismo di copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega, richiamando, in ultima istanza, l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che prevede che, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri, che non trovino copertura nell'ambito delle risorse richiamate dalla delega medesima, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Si ricorda, altresì, che in attuazione della delega per la revisione del sistema tributario, di cui all'articolo 1 della legge n. 111 del 2023, sono stati finora adottati i seguenti 16 decreti legislativi:

- 1) il decreto legislativo n. 209 del 2023 recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale;
- 2) il decreto legislativo n. 216 del 2023 recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi;
- 3) il decreto legislativo n. 219 del 2023 recante modifiche allo Statuto dei contribuenti;
- 4) il decreto legislativo n. 220 del 2023 recante disposizioni in materia di contenzioso tributario;
- 5) il decreto legislativo n. 221 del 2023 recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo;
- 6) il decreto legislativo n. 1 del 2024 recante razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari;
- 7) il decreto legislativo n. 13 del 2024 recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale;
- 8) il decreto legislativo n. 41 del 2024 recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi;
- 9) il decreto legislativo n. 87 del 2024 recante revisione del sistema sanzionatorio tributario n. 87 del 2024;
- 10) il decreto legislativo n. 108 del 2024 recante disposizioni integrative e correttive in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale;
- 11) il decreto legislativo n. 110 del 2024 recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale di riscossione;
- 12) il decreto legislativo n. 139 del 2024 recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA;
- 13) il decreto legislativo n. 141 del 2024 recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio;
- 14) il decreto legislativo n. 192 del 2024 recante revisione del regime impositivo IRPEF e IRES;
- 15) il decreto legislativo n. 43 del 2025 recante revisione delle disposizioni in materia di accise;
- 16) il decreto legislativo n. 81 del 2025 recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie.

Si ricorda, infine, che in attuazione della delega per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, di cui all'articolo 21 della legge n. 111 del 2023, sono stati finora adottati i seguenti 4 decreti legislativi:

- 1) decreto legislativo n. 173 del 2024, recante il testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali;
- 2) decreto legislativo n. 174 del 2024, recante il testo unico dei tributi erariali minori;
- 3) decreto legislativo n. 175 del 2024, recante il testo unico della giustizia;
- 4) decreto legislativo n. 33 del 2025, recante il testo unico in materia di versamenti e di riscossione.

Le norme, novellando talune disposizioni della delega conferita dalla legge n. 111 del 2023, modificano i termini entro i quali il Governo, nell'esercizio della predetta delega, può adottare decreti legislativi. In particolare:

- viene modificato da ventiquattro a trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge delega il termine entro cui il Governo può esercitare il potere di emanare decreti legislativi ai sensi dell'articolo 1, comma 1 [comma 1, lettera a), numero 1];
- viene modificato il termine entro cui il Governo può esercitare il potere di emanare decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative ai sensi dell'articolo 1, comma 6, da ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, in ventiquattro mesi decorrenti dal nuovo termine di trentasei mesi sopraindicato [lettera a), numero 2)].

Si rammenta che il testo vigente dell'articolo 1 stabilisce i termini per l'esercizio della delega da parte del Governo per l'emanazione dei decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario in ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 111 del 2023 e dei decreti legislativi correttivi e integrativi dei primi in ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei medesimi decreti legislativi³.

- viene modificato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine entro cui il Governo può esercitare il potere di emanare i decreti legislativi recanti testi unici, di cui all'articolo 21, comma 1, per il riordino del sistema tributario [comma 1, lettera c)-bis].

Inoltre, con riguardo ai principi e criteri direttivi concernenti specifici settori della fiscalità, le norme apportano le seguenti modifiche:

- viene prevista la possibilità, mediante la sostituzione dell'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 5, della predetta legge delega, di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del decreto legislativo n. 14 del 2019, recante codice della

³ Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega devono essere corredati di relazione tecnica da cui risulti l'impatto sul gettito – anche in termini di tributi degli enti territoriali e della relativa distribuzione territoriale – e sulla pressione tributaria a legislazione vigente, e devono essere trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

crisi di impresa e dell'insolvenza, e di introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi⁴ [comma 1, lettera *b*)).

Si ricorda che il vigente articolo 9 della legge delega di cui trattasi, tra gli ulteriori principi e criteri direttivi, con riferimento ai redditi delle imprese che accedono agli istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, prevede la possibilità, al comma 1, lettera *a*), numero 5), di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, nell'ambito della composizione negoziata e dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

La relazione tecnica, di passaggio, riferita al testo dell'A.S. 797 che ha originato la legge n. 111 del 2023, in merito agli aspetti di natura finanziaria derivanti dal complesso delle previsioni dell'articolo 9, stante l'impossibilità, al momento dell'entrata in vigore della delega, di quantificarne l'impatto in ragione del loro carattere generale, evidenziava che la copertura di eventuali effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini delle eventuali minori entrate che sarebbero potuti emergere dalle relazioni tecniche afferenti ai decreti attuativi, da redigersi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, si sarebbe dovuta assicurare nell'ambito del medesimo decreto attuativo, in relazione a quanto previsto dalle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 20 (poi divenuto articolo 22) della legge delega.

- viene prevista, nell'ambito del riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici di cui all'articolo 15, la revisione, anziché la diminuzione, dei limiti di giocata e vincita⁵, nonché la revisione, oltre che il riordino, del vigente sistema sanzionatorio, con l'estensione del regime sanzionatorio aggravato alle violazioni che riguardano il gioco, anche se non a distanza⁶[comma 1, lettera *b-bis*)).

Si ricorda, inoltre, che il vigente articolo 15 stabilisce principi e criteri direttivi della delega per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici. La relazione tecnica di passaggio, riferita al testo dell'A.S. 797, che ha originato la legge n. 111 del 2023, con riferimento al complesso delle disposizioni dell'articolo 13 (poi divenuto articolo 15) – pur limitandosi ad esaminare l'impatto sulla finanza pubblica delle stesse sotto il profilo qualitativo e rinviando alle relazioni tecniche a corredo dei decreti legislativi da emanarsi per la quantificazione degli eventuali concreti impatti in ragione delle misure tecniche e normative da declinarsi in tale sede – con specifico riferimento alle disposizioni modificate dalle norme in esame riferiva che: l'introduzione di misure a tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo di cui alla lettera *a*) non avrebbe comportato minori entrate per il bilancio dello Stato; con riferimento alla revisione della disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi

⁴ Si rammenta che le richiamate disposizioni disciplinano:

- la conclusione delle trattative concernenti la composizione negoziata della crisi d'impresa (articolo 23);
- la transazione avente ad oggetto crediti tributari e contributivi (articolo 63);
- il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (articolo 64-bis);
- il trattamento dei crediti tributari e contributivi oggetto del piano di concordato (articolo 88);
- il giudizio di omologazione relativo alla proposta di concordato approvata (articolo 245);
- la possibilità di presentare unitariamente le proposte di cui agli articoli 63, 64-bis e 88 (articolo 284-bis).

⁵ Modifica al comma 2, lettera *a*), n. 1), della legge delega n. 111 del 2023.

⁶ Modifica al comma 2, lettera *m*), della legge delega n. 111 del 2023.

gravanti sui giochi di cui alla lettera *m*), allo stato, gli effetti finanziari non apparivano definibili. In ogni caso, la RT concludeva sul punto, che se anche l'attuazione di alcune delle previsioni normative in esame avesse determinato effetti negativi per la finanza pubblica, la relativa copertura finanziaria sarebbe stata assicurata nell'ambito dei provvedimenti attuativi, coerentemente a quanto previsto dalle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 20 (poi divenuto articolo 22);

- si prevede⁷ di uniformare l'ordinamento, dello stato giuridico e del ruolo dei magistrati tributari, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria, con riferimento, in particolare, alle fattispecie disciplinari con le relative sanzioni e procedure, e al regime delle incompatibilità, della dispensa dal servizio e del trasferimento di ufficio⁸ [comma 1, lettera *c*)].

La **relazione illustrativa**, relativa al testo originario del presente provvedimento, con riferimento alla proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *a*) del comma 1, dell'articolo 19 motiva la necessità dell'intervento con la finalità di consentire al Governo la compiuta e organica definizione della riforma fiscale, in considerazione della complessità e dell'estensione degli interventi previsti. Per quanto concerne la disposizione di cui alla lettera *c*), la medesima relazione illustrativa riferisce che la novella risponde all'esigenza di portare a compimento la riforma avviata con la legge n. 130 del 2022⁹, la quale ha introdotto un ruolo autonomo e professionale di magistrati tributari, senza, tuttavia, disciplinarne l'assetto ordinamentale e rinviando alle disposizioni applicabili ai magistrati ordinari, in quanto compatibili, unicamente per quanto attiene al trattamento economico¹⁰. La medesima disposizione, conclude la RI sul punto, risponde anche all'esigenza di dirimere criticità interpretative sorte sull'applicazione alla magistratura tributaria di alcuni istituti esistenti nella disciplina ordinamentale delle altre giurisdizioni, che stanno generando numerosi contenziosi.

In proposito, si rammenta che l'articolo 19, nel dettare principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, stabilisce, al comma 1, lettere *l*) e *m*), la ridefinizione dell'assetto territoriale delle corti di giustizia tributarie e la disciplina delle modalità di assegnazione dei giudici tributari e del personale amministrativo nell'ambito della predetta ridefinizione. La relazione tecnica di passaggio relativa all'A.S. 797 che ha originato la legge n. 111 del 2023, con riferimento alle disposizioni del citato articolo 17 (poi divenuto articolo 19), stimava che dall'attuazione dei criteri di delega non sarebbero derivati oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività necessarie sarebbero state svolte dalle Amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

⁷ Mediante l'inserimento della lettera *m-bis*) all'articolo 19, comma 1, della legge delega n. 111 del 2023.

⁸ La disposizione, al riguardo, fa salve le prerogative dell'avvio del procedimento disciplinare attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nonché quelle decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

⁹ Recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario.

¹⁰ Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1, comma 1, lettera *p*), della legge n. 130 del 2022, novellando il decreto legislativo n. 545 del 1992 con l'introduzione dell'articolo 13-*bis*, ha stabilito che ai magistrati tributari reclutati per concorso si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. Si rammenta, altresì, che in materia di modalità di erogazione del trattamento economico dei giudici tributari è intervenuto l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2024.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che la disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), ha carattere procedurale, in quanto finalizzata a prorogare il termine per l'esercizio del potere di emanare i decreti delegati di attuazione della riforma fiscale e, pertanto, non vi ascrive effetti finanziari. Parimenti, alla disposizione di cui alla lettera *b*), che novella l'articolo 9, comma 1, numero 5), della legge n. 111 del 2023, la relazione tecnica non ascrive effetti di natura finanziaria, dal momento che la medesima contiene un principio generale di delega, di cui non sono note, allo stato, le modalità di coordinamento con la normativa vigente, ed in particolare con l'istituto dell'amministrazione finanziaria delle grandi imprese in crisi di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999. Pertanto, rinvia ogni valutazione al momento della predisposizione del decreto delegato di attuazione del principio in esame. Quanto, infine, all'intervento di cui alla lettera *c*), la RT riferisce che trattasi di un principio di legge delega, avente carattere ordinamentale, il quale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che gli istituti (esempio ferie, congedi, fuori ruolo, ecc.) che verranno applicati ai magistrati tributari, risultano strutturalmente connessi alla configurazione di un rapporto di pubblico impiego e già presenti nelle altre giurisdizioni.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme, in esame, modificate nel corso dell'esame in sede referente, novellano talune disposizioni della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale. In particolare, le norme prevedono la proroga dei termini per l'adozione, da parte del Governo, dei decreti legislativi attuativi della predetta delega e dei relativi decreti correttivi e integrativi nonché dei decreti legislativi, recanti testi unici per il riordino del sistema tributario, di cui, rispettivamente, agli articoli 1, commi 1 e 6, e 21 della medesima legge n. 111 del 2023. È, altresì, disposta, sempre mediante modifica ai principi e criteri direttivi di cui alla legge delega n. 111 del 2023, la possibilità di estendere ai tributi regionali e locali la disciplina relativa al pagamento parziale o dilazionato dei tributi indicati in alcuni articoli del decreto legislativo n. 14 del 2019, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza¹¹, nonché di introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Sono inoltre apportate varie modifiche ai principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni in materia di giochi

¹¹ Si tratta, in particolare, dei tributi di cui agli articoli 23, 63, 64-*bis*, 88, 245 e 284-*bis* del decreto legislativo n. 14 del 2019.

pubblici di cui all'articolo 15, comma 2, della legge delega n. 111 del 2023. Infine, vengono modificati i principi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario di cui all'articolo 19 della medesima legge delega, al fine di uniformare l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, non ascrive ad alcuna delle predette disposizioni nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle modifiche introdotte dipenderanno dalle scelte che saranno concretamente operate in sede di attuazione della legge delega e, pertanto, una valutazione compiuta di tali effetti sarà possibile solo all'atto della trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari, degli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 22, comma 2, della legge n. 111 del 2023.